



Martedì, 2 giugno 2026 - Aggiornato alle 6.00

INCONTRO DI STUDIO
DIRETTA WEB

IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO AL COMMERCIALISTA: RESPONSABILITÀ E TUTELE

8 GIUGNO 2026
14:30-17:303
CFP

SCOPRI DI PIÙ

ECONOMIA & SOCIETÀ

Nuovi reati ambientali anche con impatto 231

Il DLgs. 81/2026 introduce reati legati al commercio di prodotti inquinanti, di sostanze che danneggiano l'ozono e di gas che provocano «effetto serra»



/ Maria Francesca ARTUSI

Martedì, 2 giugno 2026



Da oggi, 2 giugno, è in vigore il DLgs. 81/2026, che apporta ulteriori modifiche alla **tutela penale** dell'**ambiente**, in attuazione della direttiva (Ue) 2024/1203.

In sintesi, la citata direttiva sostituisce le precedenti direttive 2008/99/Ce e 2009/123/Ce e individua le condotte che, compiute intenzionalmente oppure per grave negligenza, costituiscono reato, riprendendo e integrando quanto disposto dalle direttive previgenti. La nuova disciplina, inoltre, reca modifiche alle disposizioni in materia di **sanzioni**, introducendo specifiche indicazioni sui livelli massimi di pena per talune fattispecie di reato, nonché la previsione di sanzioni supplementari. Ulteriori aspetti innovativi riguardano, tra l'altro, le circostanze **aggravanti e attenuanti**, i termini di **prescrizione**, le misure di prevenzione e la predisposizione, da parte degli Stati membri, di una strategia nazionale in materia di lotta contro i reati ambientali.

L'Italia ha dato seguito all'obbligo di recepimento attraverso la legge di delegazione europea 2024 (L. 91/2025) che all'**art. 9** ha previsto specifici criteri e principi direttivi per l'esercizio della delega.

In particolare, la legge delega dispone di apportare al titolo VI-bis del libro secondo del codice penale e alla legislazione speciale in materia ambientale, le modifiche necessarie per dare piena attuazione alle previsioni degli **artt. 3, 4 e 5** della direttiva, con particolare riferimento alla definizione dei reati e delle relative circostanze aggravanti e attenuanti, alla previsione di **sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate** in relazione ai predetti reati, anche per le persone giuridiche.

Si chiede inoltre di conformarsi alle previsioni della direttiva in materia di congelamento e confisca, di competenza giurisdizionale, di strumenti investigativi e di cooperazione internazionale in relazione ai reati ivi previsti, nonché di prevedere adeguati meccanismi di **coordinamento e cooperazione** tra le autorità competenti a livello nazionale per la prevenzione e la repressione dei reati ambientali.

In tale prospettiva, l'**art. 3** del nuovo decreto reca una serie di modifiche al codice penale,



ampliando la portata del delitto di inquinamento ambientale ([art. 452-bis](#) c.p.) e introducendo il delitto di commercio di prodotti inquinanti ([art. 452-bis.1](#) c.p.), nonché la nozione di **abusività** per i reati ambientali ([art. 452-quinquiesdecies](#) c.p.) e ulteriori circostanze aggravanti ([art. 452-quaterdecies](#) c.p.).

In particolare, il nuovo reato punisce l'abusiva immissione sul mercato o l'abusiva messa in circolazione di un prodotto il cui impiego, per lo scarico, l'emissione o l'immissione di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque, determini una **compromissione o un deterioramento significativi** e misurabili dell'ambiente, delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, di un habitat, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Peraltro viene prevista l'applicazione al neo introdotto reato della pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione ([art. 32-quater](#) c.p.) nonché la confisca c.d. allargata ([art. 240-bis](#) c.p.).

L'[art. 4](#) del DLgs. 81/2026 disciplina la fattispecie incriminatrici relative alla produzione e al commercio di sostanze in grado di ridurre lo **strato di ozono**, nonché quelle relative alla produzione e al commercio di prodotti contenenti sostanze lesive dell'ozono. L'[art. 5](#) disciplina invece i reati contravvenzionali relativi alla produzione e al commercio di gas fluorurati a **effetto serra**, nonché alla produzione e al commercio di prodotti contenenti tali sostanze.

Rilevanti sono le modifiche in materia di **responsabilità** delle **persone giuridiche** così come prevista dall'[art. 25-undecies](#) del DLgs. 231/2001.

Viene ulteriormente ampliato il catalogo dei reati-presupposto, viene inasprito il trattamento sanzionatorio pecuniario previsto e viene introdotto un sistema di aggravamento automatico delle sanzioni in presenza di specifiche aggravanti ambientali.

Nel citato [art. 25-undecies](#) viene ovviamente inserita la nuova fattispecie di **commercio di prodotti inquinanti**.

Per la fattispecie di **disastro ambientale** ([art. 452-quater](#) c.p.) viene elevato il massimo edittale da 900 a 1200 quote.

Con il nuovo comma 1-*ter*, si prevede con riguardo ai reati di "produzione e commercio di sostanze ozono lesive" ([art. 4](#) DLgs. 81/2026) e di "produzione e commercio di gas a effetto serra" ([art. 5](#) del DLgs. 81/2026) l'applicazione alla persona giuridica responsabile di una sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote.

Infine, il nuovo comma 1-*quater* prevede un meccanismo di **aggravamento automatico** delle **sanzioni** per i delitti aggravati di inquinamento ambientale ([art. 452-bis](#) commi 2,3 e 4 c.p.), di commercio di prodotti inquinanti ([art. 452-bis.1](#) commi 2, 3 e 4 c.p.) o di disastro ambientale ([art. 452-quater](#) comma 3 c.p.) le sanzioni pecuniarie sono aumentate di un terzo. Lo stesso aumento si applica anche nel caso della aggravante prevista dall'[art. 452-sexiesdecies](#) comma 1 n. 1 c.p. ovvero se dal reato deriva un profitto di rilevante entità.

Copyright 2026 © EUTEKNE SpA - riproduzione riservata

CONDIVIDI ARTICOLO



ARTICOLI CORRELATI

Aumento delle sanzioni pecuniarie per reati ambientali 231

/ REDAZIONE - 19 maggio 2026

Verso l'ampliamento del catalogo dei reati ambientali 231

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

095326-IT01PV